

Messaggio

numero

7783

data

7 gennaio 2020

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 13 marzo 2019 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari "Medico del traffico - Basta con le vessazioni contro gli automobilisti"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato l'iniziativa parlamentare 13 marzo 2019 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini, Franco Denti, Cleto Ferrari, Tiziano Galeazzi, Sergio Morisoli dal titolo "Medico del traffico – Basta con le vessazioni contro gli automobilisti".

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa chiede che vengano definite regole vincolanti in merito alla fissazione delle tariffe per le perizie di medici e psicologi del traffico e per le modalità di pagamento.

In particolare chiede che:

- venga vietata la richiesta di pagamento anticipato della prestazione;
- la tariffa delle perizie sia calcolata sulla base di un importo orario di fr. 180.-- (max fr. 250.-- per casi speciali).

Occorre sin da subito specificare che l'iniziativa si basa su premesse, considerazioni e affermazioni non corrette e che la stessa s'inserisce nel solco di una discutibile campagna mediatica e politica contro la figura del Medico del traffico, perpetrata in più occasioni con notizie e dichiarazioni false e fuorvianti.

2. IL PERITO (MEDICO, PSICOLOGO) DEL TRAFFICO

L'introduzione della figura del Medico del traffico (con la relativa suddivisione delle competenze in più livelli, la prevista formazione di base e specifica, come pure la regolare formazione continua richiesta) è una misura fortemente voluta dall'Autorità federale e introdotta con la modifica del 29 novembre 2013 dell'Ordinanza federale sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). Essa ha infatti ritenuto che un'anticipata identificazione di un'eventuale inidoneità alla guida è un aspetto fondamentale per limitare i rischi legati alla circolazione stradale e garantire quindi a tutti l'auspicato livello di sicurezza a salvaguardia della vita e della salute degli utenti a contatto con il traffico stradale, compresi quindi anche pedoni, ciclisti e via dicendo.

L'obbligo di disporre della formazione e di un titolo qualificato per svolgere le perizie per l'accertamento dell'idoneità alla guida è entrato in vigore il 1° luglio 2014, termine poi posticipato di un anno dall'autorità federale per via delle difficoltà pratiche e organizzative riscontrate da molti Cantoni, tra cui anche il Ticino. Questo in particolare per quanto riguarda i medici in possesso del titolo di Medico del traffico SSML di livello 4 a cui si devono sottoporre conducenti che commettono una grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale (LCStr) relativa alla guida in stato di ebbrezza (con valore superiore al 1.6 g/kg [1.6‰]) o che si sono messi al volante sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. Per quanto concerne la spiegazione dettagliata dei vari livelli della medicina del traffico, rimandiamo alla risposta data dallo scrivente Consiglio all'interrogazione del 2 novembre 2018 (n. 163.18) presentata da Cleto Ferrari dal titolo *"Medico del traffico: Evitiamo di sostenere posizioni di privilegio e poco controllabili"*. Trattandosi appunto di una specializzazione medica di recente introduzione, i medici in possesso di tale titolo erano (e sono) pochi sull'intero territorio nazionale, tanto che allora nemmeno per il tramite del Medico cantonale e l'Ordine dei medici, coinvolti dal Dipartimento delle istituzioni, è stato possibile individuare un medico in possesso del titolo di "Medico del traffico SSML" o che stesse per lo meno effettuando la formazione per ottenere tale titolo. Solo grazie ai successivi contatti con l'Ufficio federale delle strade e la Società svizzera di medicina legale (SSML) è stato possibile trovare un Medico del traffico SSML di lingua madre italiana disposto ad operare in Ticino, garantendo così un servizio all'utenza che altrimenti avrebbe dovuto recarsi in altri Cantoni.

Per contro, gli adeguamenti richiesti in relazione alla figura dello psicologo del traffico non hanno posto particolari problemi, in quanto gli utenti hanno potuto far capo alla persona che già svolgeva in Ticino questo compito, dopo aver ottenuto le previste certificazioni.

Partendo dalla situazione sopra descritta, l'impressione è che molte delle perplessità legate all'introduzione della figura del medico e dello psicologo del traffico siano dovute alla sola parziale comprensione del meccanismo voluto dall'Autorità federale, in particolare per quel che riguarda la posizione giuridica del perito.

Infatti, l'Autorità cantonale (ovvero l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione) non è chiamata ad assegnare un mandato a uno specifico perito, ma deve limitarsi, conformemente all'art. 5a bis OAC, a riconoscere l'ossequio dei requisiti per il rispettivo livello di certificazione. Di conseguenza **qualsiasi medico o psicologo che adempie i requisiti deve essere riconosciuto e autorizzato ad esercitare quale medico o psicologo del traffico SSML, conformemente alla citata OAC.**

3. I CONSIDERANDI DELL'INIZIATIVA

Come specificato in ingresso, le richieste contenute nell'iniziativa si basano su premesse e considerazioni non corrette, riconducibili evidentemente alla campagna mediatica e politica contro la figura del Medico del traffico, perpetrata in più occasioni con notizie e dichiarazioni false e fuorvianti.

Qui di seguito lo scrivente Consiglio esprime la sua posizione sulle singole considerazioni e richieste contenute nell'iniziativa.

a) *Il Ticino ha peggiorato la situazione*

Non si capisce il senso dell'affermazione. In Ticino, malgrado le difficoltà oggettive, la misura è stata introdotta nel rispetto dei termini fissati, all'utente ticinese è stato messo a disposizione un perito a cui far capo nella propria regione e nella propria

lingua, la tempistica di consegna delle perizie è rispettata (a differenza di diversi altri cantoni), la tariffa applicata dall'unico Medico del traffico SSML operante in Ticino al momento di presentare l'iniziativa è fra le più basse di tutta la Svizzera. Ricordiamo sempre che qualora un utente ticinese, volesse rivolgersi a un qualsiasi altro perito di un altro Cantone è ovviamente sempre stato libero di farlo. In ogni caso, per dovere di cronaca, segnaliamo che a partire dal 1. settembre è attivo in Ticino un secondo Medico del traffico SSML di livello 4.

A conferma della bontà della soluzione proposta, vi sono due ulteriori aspetti:

- semplificazione delle procedure

grazie alla miglior qualità diagnostica garantita dalla figura specialistica del medico del traffico sono state ridotte le durate dei periodi di monitoraggio necessari per il riottenimento della licenza (da 12 a 6 mesi), sono stati ridotti i casi in cui è necessario fissare delle condizioni per il mantenimento della licenza ed è pure stato ridotto il numero di controlli tossicologici per la verifica preliminare dei casi di sospetta inidoneità per consumo di sostanze stupefacenti (da 12 a 3). Ciò ha un evidente benefico influsso sui costi a carico dell'utente;

- costi della perizia

non solo i costi di una perizia presso il medico del traffico sono più bassi in Ticino che nel resto della Svizzera, ma addirittura sono leggermente diminuiti anche rispetto al passato. Con il vecchio sistema infatti i costi per una perizia di portata comparabile erano di fr. 600.-- per la perizia in senso stretto, di fr. 270.-- per l'esame del capello, di fr. 250.-- per l'esame medico e di fr. 150.-- per l'esame di laboratorio.

Probabilmente il frazionamento dei costi portava a prestare meno attenzione all'importo totale.

b) *Condannando in maniera del tutto fuorilegge*

La soluzione applicata in Ticino è assolutamente conforme alla vigente base legale.

c) *La Sezione della circolazione ha concordato con la Dr.ssa Mariangela De Cesare una tariffa minima di fr. 1'150.--*

La Sezione della circolazione ha concordato nessuna tariffa con la citata Dr.ssa. In occasione dei contatti per la messa in funzione del sistema, la Sezione della circolazione ha invero chiesto alla stessa di contenere il più possibile la tariffa. Il perito, basandosi in particolare sul tariffario Tarmed e tenendo presente il paragone intercantonale, ha quindi fissato autonomamente delle tariffe forfettarie comprendenti quindi tutte le spese, quali ad es. le analisi di laboratorio. Giova ricordare che, in ogni caso, l'Autorità cantonale non avrebbe potuto imporre una determinata tariffa. Ciononostante la Sezione della circolazione ha preso atto con favore che, oltre a essere forfettarie, le tariffe applicate dalla Dr.ssa De Cesare erano (e sono) tra le più basse di Svizzera.

d) *Fr. 1'150.-- per una visita di una mezzoretta e una perizia generalmente scritta con il taglia e incolla*

La perizia, il cui svolgimento è regolato a livello federale, comprende: studio dell'incarto dell'Ufficio giuridico da parte del medico, colloquio con il peritando, esame clinico, prelievi tossicologici (con relativi costi di laboratorio, compresi nella tariffa), raccolta di informazioni presso il medico curante (se necessario), redazione del relativo rapporto peritale ed esame medico richiesto dalla tipologia di perizia.

Appare quindi evidente che la critica sopra riportata non è corretta.

Va inoltre tenuto presente che le spese accessorie (costi compresi nella tariffa), quali ad esempio l'esame del capello e le analisi di laboratorio, possono raggiungere l'importo di fr. 500.--. Nella valutazione della tariffa vanno ovviamente pure tenute presenti le cosiddette spese generali: affitto, personale e amministrazione.

Da ultimo si attira l'attenzione sul fatto che il vero plusvalore di questa soluzione (che ovviamente va "pagato") è la responsabilità che si assume il perito, debitamente formato e con la necessaria esperienza, di dichiarare un conducente idoneo o meno alla guida. Compito estremamente delicato e che permette di dare un notevole contributo a favore della sicurezza di tutta la cittadinanza.

e) SUPSI (tariffe e prezzi ancora superiori, fr. 400.--/ora)

La fatturazione delle prestazioni da parte di SUPSI avviene in considerazione di livelli differenti di complessità della perizia. Le tariffe applicate sono le seguenti:

- perizia sull'idoneità caratteriale alla guida: fr. 700.-- + IVA per i casi semplici e fr. 900.-- + IVA per i casi complessi.
- perizia sull'idoneità cognitiva (Vienna Test): fr. 300.-- + IVA , fr. 450.-- + IVA con test di approfondimento.

Le tariffe di riferimento a livello svizzero indicate dalla Società svizzera di psicologia della circolazione sono comprese fra fr. 900.-- e fr. 1'200.-- per le perizie sull'idoneità caratteriale e fra fr. 600.-- e fr. 800.-- per le perizie sull'idoneità cognitiva. Importi chiaramente superiori rispetto a quelli praticati in Ticino.

f) Pagamento anticipato

Il pagamento anticipato della perizia, oltre a non essere impedito di principio dalla legge, è richiesto per garantire che la prestazione fornita venga effettivamente pagata. Si tratta di una prassi frequente, conosciuta in molti settori, in particolare se confrontati con il rischio di non pagamento o con probabili difficoltà di incasso. La rinuncia al pagamento anticipato comporterebbe costi di incasso supplementari e perdite su debitori, che dovrebbero essere computate nel prezzo della prestazione, con un conseguente aumento delle tariffe.

g) Proposta di fr. 180.--/250.-- all'ora

Il calcolo del costo di una prestazione deve essere fatta sulla base delle specificità della prestazione stessa. Non ha quindi alcun senso dire che la tariffa applicabile per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria sia adeguata anche per i medici o psicologi del traffico.

Di transenna, in relazione alla tariffa oraria applicabile si richiama quanto esposto alla lettera e), ribadendo inoltre che nel vigente sistema non è l'autorità a determinare la tariffa, bensì il singolo perito.

h) Risulta che la Sezione della circolazione in modo illegale minaccia tramite un formulario ufficiale di adottare una decisione sfavorevole e conclusiva

Il significato della frase, qui riportata parzialmente, è chiaro: l'Ufficio giuridico in questi casi è tenuto - per evidente disposizione di legge - a subordinare la restituzione della licenza di condurre alla prova (tramite perizia di un Medico del traffico) dell'idoneità alla guida. Qualora un utente decida quindi di non sottoporsi alla perizia, l'autorità è indotta a ritenere - a titolo cautelativo - che lo stesso è da

considerarsi non idoneo alla guida. Non si tratta quindi di una “minaccia”, ma di una dovuta informazione completa all’utenza sul procedimento disciplinato dalle vigenti basi legali

Al di là della correttezza nel merito, proprio per evitare qualsiasi malinteso l’Ufficio giuridico ha modificato la formulazione dei formulari citati.

i) Corsi: cifra d'affari pari a fr. 156'000.--. Vi è da chiedersi a chi siano confluiti i proventi del corso (ovvio sottinteso: alla Dr.ssa Mariangela De Cesare)

I corsi per l’ottenimento del riconoscimento sono gestiti dalla SSML (art. 5b OAC). In Ticino, per conto della stessa, li organizza la Dr.ssa Mariangela De Cesare.

Dalle informazioni in nostro possesso la tassa pagata dai partecipanti per avervi preso parte viene quindi percepita dalla SSML stessa.

Per correttezza d’informazione si precisa inoltre che i medici livello 1 sono sì 140, ma ben 108 hanno usufruito della possibilità dell’autocertificazione. Di conseguenza solo 32 hanno partecipato al corso di una giornata per il livello 1.

I medici di livello 2 sono 67 e tutti hanno dovuto partecipare al corso di una giornata. Si può quindi dire che le giornate di corso fatturate sono state 99, per un totale di fr. 44'550.-- (anziché gli asseriti 156'000.--). Considerato che si tratta di corsi professionali qualificati, con relatori, documentazione, sale, pranzo, amministrazione, non è sicuramente una cifra fuori dall’ordinario.

l) L'avv. Tuto Rossi ci ha segnalato il seguente caso concreto che è esemplare di quanto succede

La dettagliata descrizione e la particolarità del caso ha permesso di risalire all’incarto dell’utente interessato. Siamo quindi in grado di prendere posizione nel merito.

Si tratta di un caso non standard, ma caratterizzato da una situazione complessa e da una notevole serie di violazioni alle norme sulla circolazione stradale commesse dal 1994 a fine 2016 (in particolare ripetuta guida in stato di ebbrietà e diversi eccessi di velocità).

L’interessato, dopo l’ennesima guida in stato di ebbrietà, ha dovuto sottoporsi ad una perizia da parte del Medico del traffico. Nel rapporto peritale si conferma l’idoneità dal punto di vista medico, ma vengono segnalate grosse perplessità in relazione all’idoneità caratteriale. Per questo motivo viene chiamato a sottoporsi a una perizia psicologica.

Dapprima l’utente si rifiuta di sottoporsi alla perizia e interpone ricorso al Consiglio di Stato (dichiarato irricevibile). Su tale base l’Ufficio giuridico emana un nuovo ordine peritale. Nel frattempo però è stata modificata la procedura e le modalità di erogazione del servizio peritale dell’Unità di psicologia applicata della SUPSI e dei rispettivi metodi di fatturazione, come da risoluzione governativa del 26 settembre 2018. Sia con la vecchia che con l’attuale procedura, possiamo in ogni caso affermare che l’importo pagato dall’utente è in ogni caso identico.

m) Approfittiamo di quanto emerso al punto precedente per mettere in evidenza un aspetto importante di queste procedure: le persone che devono rivolgersi al Medico o allo Psicologo del traffico sono conducenti che hanno commesso gravi e/o ripetute infrazioni o il cui stato di salute fisico o psichico è seriamente problematico.

Per inquadrare il fenomeno possiamo dire che nel 2018 i conducenti che si sono sottoposti a una perizia del medico del traffico sono stati 235 (0.1% totale dei conducenti ticinesi) e a una perizia dello psicologo del traffico 166 (0.05%).

4. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Viste e considerate le puntualizzazioni espresse a proposito delle singole affermazioni contenute nell'iniziativa e degli elementi a sostegno della stessa, tra cui emergono molti aspetti non veritieri, fuorvianti o ininfluenti, lo scrivente Consiglio ha motivo di ritenere innanzitutto che l'iniziativa poggi su elementi che non permettano di entrare concretamente nel merito. D'altro canto le richieste formulate con l'iniziativa, come espresso con il presente rapporto, non vedono alcun fondamento né motivazione plausibile per poter essere attuate.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il Dipartimento delle istituzioni sta effettuando gli approfondimenti relativi alla creazione di un Istituto cantonale di medicina legale, all'interno del quale troverà spazio anche un'unità di medicina del traffico. Il presente Consiglio avrà a breve l'occasione per potersi determinare in merito.

Alla luce dei motivi sopra esposti, riteniamo non vi siano ragioni per aderire al testo dell'iniziativa e ne proponiamo pertanto la reiezione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri